

N. R.G. 813/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**PRESIDENZIALI CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Cirillo	Presidente
dott. Carmine Di Fulvio	Giudice
dott. L. Tiziana Marganella	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **813/2022** promossa da:

**P. R.** (c.f.: ... elettivamente domiciliata in ..., alla ... .. n. ..., presso e nello studio dell'avv. M. M. C. che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. S. T., dalle quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti.

**RICORRENTE**

Contro

**P. L.** (...), elettivamente dom.to in ... .. n. ... presso e nello studio dell'Avv. P. M. Q. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

**RESISTENTE**

Nonché

**PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE**

**INTERVENTORE NECESSARIO**

OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.

CONCLUSIONI: come in atti.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 28.02.2022 P. R. agiva in giudizio nei confronti del coniuge P. L. affinché l'Intestato Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito richiamate: ***"In via d'urgenza e provvisoria: 1- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto; 2- assegnare in via esclusiva la casa coniugale sita in ... alla Via ... n. ..., comprensiva di tutte le pertinenze, nonché gli arredi, tappezzerie, elettrodomestici e suppellettili, alla sig.ra P. R., la quale vi continuerà a vivere unitamente alla figlia A., maggiorenne non autosufficiente; 3- disporre in capo a P. L. di versare direttamente in favore della figlia A., studentessa universitaria fuori sede, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma non inferiore ad € 500,00 a titolo di contributo nel suo mantenimento rivalutabile secondo gli indici Istat; oltre al 100% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, suddivise come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara del novembre 2020; 4- disporre in capo a P. L. di versare direttamente in favore della moglie, P. R., entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.200,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo nel suo mantenimento rivalutabile secondo gli indici Istat; Voglia l'On. Le Tribunale In via definitiva: 1) pronunciare la separazione personale con addebito esclusivo in capo al marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio, nonché obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c. e violenza economica; 2) assegnare in via esclusiva la casa coniugale sita in ... alla Via ... n. ..., comprensiva di tutte le pertinenze, nonché gli arredi, tappezzerie, elettrodomestici e suppellettili, alla sig.ra P. R., la quale vi continuerà a vivere unitamente alla figlia A., maggiorenne non autosufficiente; 3) disporre in capo a P. L.- di versare direttamente in favore della figlia A., studentessa universitaria fuori sede, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma non inferiore ad € 500,00, a titolo di contributo nel suo mantenimento rivalutabile secondo gli indici Istat; oltre al 100% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, suddivise come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara del novembre 2020; 4) disporre in capo a P. L. di versare direttamente in favore della moglie, P. R., entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.200,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo nel suo mantenimento rivalutabile secondo gli indici Istat; in subordine nella maggior o minori somma ritenuta equa e di giustizia; 5) con vittoria delle spese di lite.***

2. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente - premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data ..., in ... (...) e che dalla loro unione in data ... nasceva la di loro figlia A., di anni 27, oggi studentessa universitaria non



autosufficiente – rappresentava l'avvicinarsi, nel corso dell'intera unione coniugale, protrattasi per circa 28 anni, di gravi fatti oggettivi perpetrati dal resistente, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza in quanto del tutto contrari ai doveri coniugali e genitoriali. Segnatamente, deduceva la violazione da parte del P. L. non solo degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, ma anche a quello di fedeltà, avendo la ricorrente, rinvenuto, sul numero di utenza del marito, messaggi in arrivo corredati da immagini dal contenuto inequivoco, nonché atteggiamenti riconducibili ad una stabile e corretta sessualità coniugale. Con riferimento, inoltre, dedotte condotte di violenza economica, la ricorrente esponeva come il P. L. avesse progressivamente abbandonato la moglie sotto il profilo materiale, omettendo di corrisponderle alcunché ovvero consegnandole, con finalità ritorsive e vendicative, somme del tutto esigue, pur continuando egli a godere di un elevato tenore di vita; precisava, altresì, come nel corso del matrimonio, ella avesse prestato attività lavorativa in favore del marito senza alcun formale contratto e compenso, subendo in ragione delle condotte ritorsive e vendicative di quest'ultimo, ingiustificate restrizioni economiche, idonee a comprimere la propria autonomia e dignità personale.

3. Il resistente, regolarmente costituito con apposita comparsa, aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi, nonché alla richiesta di controparte di assegnazione della casa familiare, ma eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse della moglie a richiedere il mantenimento di A., universitaria a ..., già lui provvedendo alle esigenze della stessa, e negando il diritto della P. R. a pretendere un mantenimento attese le sue disponibilità economiche.

4. All'udienza di prima comparizione del 12.05.2022 le parti, presenti personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, riservava la propria decisione.

5. A scioglimento della predetta riserva, con provvedimento del 18.05.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i mentovato provvedimenti provvisori “- *assegna l'abitazione familiare di Via ... .. n. ... .. alla P. R. che vi abiterà con la figlia universitaria A.; - dispone che il P. L. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla P. R. a decorrere da marzo 2022, quale contributo al mantenimento della moglie euro 900,00 e della figlia euro 400,00, somme rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat, con decorrenza da maggio 2023, oltre, a favore di quest'ultima, le spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N., universitarie e sportive, secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 80% come previamente concordate e successivamente documentate*” rinviando la trattazione nel merito dinanzi al nominato Giudice Istruttore.



6. Alla fissata udienza del 22 settembre 2022, il G.I. concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e la causa veniva istruita oralmente mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi: S. R. (fratello della ricorrente), G. I. (cognata della ricorrente), A. L. (fratello del resistente), I. R. (madre della ricorrente).

7. In seno alla comparsa conclusionale del 15.10.2025, il ricorrente, riportandosi alle proprie conclusioni, rinunciava alla domanda di addebito della separazione con colpa in capo alla ricorrente, nonché alla richiesta di mantenimento della di loro figlia A. attesa la dedotta autosufficienza economica della stessa.

8. Attesa l'incompatibilità delle dichiarazioni reddituali del ricorrente con le dedotte spese mensili dallo stesso sostenute, il Giudice, all'esito dell'udienza del 27.11.2024 disponeva lo svolgimento di indagini di polizia tributaria in ordine alla situazione economico – patrimoniale del ricorrente per conto della Guardia di Finanza di ..., anche mediante delega al nucleo competente, la cui relazione veniva trasmessa all'Intestato Tribunale in data 28.12.2024.

9. Precisate le rispettive conclusioni per la fissata udienza del 26.03.2025, il Giudice rinviava le parti per la decisione della causa all'udienza del 19.11.25, con termine per note conclusionali e repliche, riservando di riferirne all'esito al Collegio.

10. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.

Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.

11. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.

12. La domanda di addebito della separazione in capo al sig. P. L. è fondata e merita accoglimento, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.

13. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un



nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (*Cass. civ. Sez I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394*).

14. In tal senso, l'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire un compendio probatorio complessivo, idoneo a ricostruire in modo coerente e puntuale le dinamiche coniugali dedotte dalla ricorrente. In particolare, attraverso l'escussione dei testi R. S., (fratello della ricorrente) G. I. (cognata della ricorrente) e I. R. (madre della ricorrente), indicati dalla P. R., nonché del teste A. L. (fratello del resistente ed indicato dallo stesso), sono emersi plurimi elementi convergenti in ordine alla condotta tenuta dal sig. P. L. nel corso del matrimonio.

15. Segnatamente, i testi R. S. e G. I. hanno riferito, in modo concorde e circostanziato, le confidenze ricevute dalla ricorrente nel tempo, precisando che la stessa li contattava con frequenza, anche più volte al giorno, in evidente stato di forte agitazione emotiva e spesso "*piangendo*". In tale quadro, la dedotta infedeltà coniugale del P. L. è stata confermata dai predetti testi, i quali hanno dichiarato che la ricorrente riferiva loro di aver rinvenuto sul telefono del marito "*messaggi di altre donne con foto di donne nude*", aggiungendo che, all'arrivo di tali comunicazioni, il resistente "*si allontanava e usciva fuori per rispondere*", comportamento che generava in lei un profondo turbamento. (cfr. verbale udienza cap. 5-6-7 del 17.10.2024; 6.03.2024; 30.05.2024).

Nell'ambito dell'istruttoria è stato inoltre riferito un episodio specifico, collocato nei primi anni di matrimonio (2001/2002), allorché il resistente rientrò nell'abitazione familiare nelle prime ore del mattino, dopo una notte trascorsa – secondo quanto da lui riferito – a pesca, con il colletto della camicia macchiato di rossetto rosso; episodio rispetto al quale la spiegazione fornita dalla madre del resistente, secondo cui si sarebbe trattato di "*sangue di pesce*", è stata unanimemente descritta dai testi come poco credibile e "*paradossale*". (cfr. verbale udienza cap.7 del 17.10.2024; 6.03.2024; 30.05.2024). È emerso altresì come, a fronte delle accuse di infedeltà mossegli dalla moglie, il sig. P. L. reagisse con frasi gravemente offensive e svilenti, circostanza confermata dalle concordi dichiarazioni dei testi sul cap. 8. L'acuirsi della crisi coniugale negli ultimi tre anni avrebbe, infatti, indotto il resistente ad assumere nei confronti della P. R. un linguaggio ulteriormente denigratorio, tanto che la teste G. I. ha riferito di avere assistito telefonicamente ad un acceso litigio tra i coniugi, precisando "*(...) una volta mentre litigavano in casa ho sentito gridare e lei mi chiamato di nascosto e mi fece sentire le sue grida. Alzava abbastanza la voce, nonostante lei fosse chiusa nella stanza. Mi diceva queste parole che proferiva nei suoi confronti, anche se io non le ho potute distinguere chiaramente al telefono*" (cfr. verbale udienza cap. 22 del 6 marzo 2024).



Ed ancora, i testi hanno confermato in modo unanime quanto riferito dalla ricorrente in merito all'atteggiamento di profondo rifiuto mostrato dal resistente nei confronti della vita familiare arrivando a definire la propria famiglia come una "prigione" dalla quale desiderava "liberarsi", espressioni che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, contribuivano ad alimentare nella ricorrente un persistente stato di ansia e di sofferenza emotiva. (cfr. dichiarazioni rese sul cap. 9).

In tale contesto, la madre della ricorrente, I .R., ha dichiarato che la figlia le riferiva di temere il marito, raccontandole come lo stesso parlasse dei propri "istinti omicidi", circostanza che la induceva a vivere in uno stato di costante apprensione (*"Ricordo che mia figlia aveva paura quando il marito le disse della sua mania omicida. Lui diceva che andava allo psicologo di N., ma in realtà non sapevamo dove andasse"* (si v. cap. 9, verbale udienza del 11.09.2024); la teste ha, altresì, confermato l'avvio, da parte della figlia, di un percorso di sostegno psicologico della figlia a seguito dell'episodio occorso in occasione del rinvenimento di immagini di donne nude sul telefono del marito e delle successive offese svilenti da questi perpetrate a giustificazione delle proprie condotte (cfr. cap. 8, verbale udienza del 11.09.2024).

16. Sono emerse, altresì, circostanze apprese anche direttamente dai testi di parte ricorrente, relative alla quotidianità familiare, che hanno restituito il quadro di una presenza discontinua del resistente nella vita domestica per tutta la durata del vincolo coniugale, rientri abitualmente serali, permanenza prolungata davanti alla televisione fino a tarda notte e una sistematica esclusione della moglie dalla vita sociale e relazionale. In particolare, il teste R. S. ha dichiarato di aver constatato personalmente che, durante alcuni fine settimana trascorsi presso l'abitazione della coppia, il P. L. *"non era presente a cena"*, circostanza che la ricorrente gli riferiva essere *"un'abitudine"*; dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla madre, I. R.: *"Confermo. Qualche volta mi sono anche trovata io da loro e lui rimaneva fuori fino alle 22 passate (...) Noi dovevamo scomparire e nessuno poteva entrare più in cucina, chiudendosi persino a chiave. A volte ci dovevamo portare l'acqua in cameretta perché non si poteva entrare in cucina"* (cap. 11. 12 verbale udienza del 17.01.2024 e 11.09.2024).

17. Quanto agli aspetti economici, il compendio probatorio ha confermato come, soprattutto nella fase successiva alla proposizione del ricorso per separazione, il resistente avesse drasticamente ridotto il contributo in favore della moglie, giungendo a lasciare somme del tutto esigue, talora costituite da monete di piccolo taglio, condotta che i testi hanno descritto come fonte di umiliazione e sofferenza per la ricorrente. (cap. 37 verbale udienza del 17.01.2024; 6.03.2024 e 11.09.2024)

18. A fronte di tali risultanze, la deposizione del teste L. A. (fratello del resistente) si è limitata a riferire l'assenza di una percezione diretta dei comportamenti dedotti, offrendo una



rappresentazione meramente esteriore del rapporto coniugale, senza fornire elementi specifici idonei a confutare le circostanze emerse dall'istruttoria orale nel suo complesso. (si v. verbale udienza del 30.05.2024).

19. Orbene, le dichiarazioni resi dai testi escussi, pur in parte qualificabili come testimonianze de *relato ex parte actoris*, si inseriscono in un quadro istruttorio complessivamente coerente e convergente e, in quanto tali, non possono essere aprioristicamente disattese, attesa la stessa natura dei giudizi di separazione personale, ove l'accertamento dei fatti rilevanti attiene frequentemente a dinamiche endofamiliari non direttamente percepibili da soggetti terzi, sicché le deposizioni indirette, ove circostanziate e reciprocamente riscontrate, possono concorrere alla formazione del convincimento del Giudice unitamente agli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria orale.

20. Tale approdo interpretativo trova puntuale conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, *“In materia di separazione personale dei coniugi, l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito, può avvenire anche mediante testimonianze de relato, in quanto sovente i fatti oggetto di prova riguardano comportamenti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni. In tali ipotesi la deposizione indiretta assurge a valido elemento di prova se suffragata da altre circostanze oggettive e soggettive, intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che le rendano credibili. Quando poi i testimoni sono legati da rapporti di parentela con la parte istante, che possono spingerli ad una scarsa obiettività, il giudice deve considerare l'intero complesso delle deposizioni e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte, ma secondo la verosimiglianza o meno delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi (Cfr. in tal senso Corte appello Messina sez. I, 20/12/2021, n. 600; Cass. Civ. nn. 34426/2021; 25663/2014; 18352/2013; 6697/2009; 2815/2006).*

21. In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, le risultanze dell'istruttoria orale, valutate nel loro insieme, hanno restituito l'immagine di un rapporto coniugale progressivamente deteriorato per effetto di comportamenti del resistente reiterati nel corso dell'intera convivenza, consistiti, in particolare, in condotte di sistematico distacco dalla vita familiare, nella gestione opaca dei rapporti personali e nell'invio e ricezione di messaggi da parte di terze donne, nonché in atteggiamenti aggressivi e intimidatori, tali da generare nella ricorrente uno stato di costante turbamento e paura.

22. Le deposizioni testimoniali ritenute attendibili hanno altresì dato conto di un clima domestico connotato da tensione e instabilità emotiva, aggravato da espressioni e comportamenti del resistente percepiti dalla ricorrente come minacciosi, idonei a incidere profondamente sull'equilibrio psichico e



relazionale della stessa e a compromettere in modo irreversibile la fiducia e la serenità del rapporto di coppia.

23. In tale contesto, la decisione della ricorrente di interrompere la convivenza non si presenta come frutto di una scelta arbitraria o improvvisa, bensì come esito coerente di una crisi maturata nel tempo e causalmente riconducibile alle condotte del sig. P. L., poste in violazione dei doveri coniugali di lealtà, rispetto e assistenza morale.

24. Ne consegue che la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente deve essere accolta, risultando dimostrato il nesso eziologico tra le condotte sopra descritte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

25. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare sita in ..., alla Via ... n. ..., la stessa va accolta, dovendosi confermare le statuizioni già assunte in sede presidenziale, nonché l'adesione prestata dal resistente alla relativa richiesta.

26. Quanto alle statuizioni economiche, la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, intesa ad ottenere l'obbligo in capo al resistente al versamento della somma di € 900,00 mensili - secondo quanto provvisoriamente disposto con provvedimento presidenziale del 18.05.2022 - va accolta per le ragioni che seguono.

27. A tal proposito, va ricordato anzitutto che con la separazione, a differenza del divorzio, il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali; perciò, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che versi in una condizione economica deteriore, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, privo della componente compensativa propria dell'assegno divorzile, ma correlato al tenore di vita che era offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, e ciò perché la cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, cui è strettamente connesso il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, dovere che conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio (*si v. Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n.17544; Cass. civ. Sez. I, n. 12196/2017*). Quindi il diritto del coniuge più debole sul piano delle risorse economiche in discorso deriva dall'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga.



28. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (*Cass.*, 22 febbraio 2008, n. 4540; *Cass.*, 7 dicembre 2007, n. 25618; *Cass.*, 12 giugno 2006, n. 13592; *Cass.*, 19 marzo 2002, n. 3974).

29. Nel caso di specie, la capacità economica dell'odierno resistente non può essere desunta dai soli redditi formalmente dichiarati, risultando invece necessario valorizzare il complessivo compendio istruttorio acquisito, ed in particolare gli esiti delle indagini delegate alla Guardia di Finanza di ..., depositate in atti in data 28 gennaio 2025.

29.1. Dagli accertamenti svolti emerge che il P. L. ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2022, un reddito imponibile pari ad euro 8.221,00 e, per l'anno d'imposta 2023, un reddito imponibile pari ad euro 17.515,00. Tali dati, tuttavia, appaiono *ictu oculi* incongrui ove raffrontati con il complesso delle risultanze patrimoniali, societarie e finanziarie emerse nel corso delle indagini.

In particolare, il resistente risulta titolare di beni immobili in comproprietà, segnatamente un immobile di categoria A/2 sito in ..., con rendita catastale pari ad euro 671,39, nonché un ulteriore immobile di categoria A/2 sito in ..., con rendita catastale pari ad euro 987,72; risulta, altresì, stabilmente inserito nel settore immobiliare, rivestendo la qualifica di liquidatore della società P. C. I. S.r.l. in liquidazione e di amministratore unico e socio unico della P. C. I. S.r.l.s., oltre che soggetto abilitato all'attività di mediazione immobiliare.

Le indagini bancarie hanno inoltre evidenziato l'intrattenimento, nel periodo oggetto di accertamento, di molteplici rapporti finanziari con diversi istituti di credito e intermediari (tra cui Banca ..., P. S.p.A., L. P. S.p.A., A. E. I. S.r.l. e D. S.p.A.), nonché la presenza di movimentazioni economiche incompatibili con il livello di reddito ufficialmente dichiarato.

Dall'analisi dei flussi finanziari è emersa, in particolare, una sistematica sproporzione tra le entrate formalmente accreditate e le spese sostenute dal resistente. Invero non risultano specificatamente



contestate o giustificate le somme conteggiate e riscontrate dalla ricorrente in seno alla comparse del 14.03.25, laddove emergono ricevute in accredito nel periodo aprile–giugno 2024, pari ad euro 19.093,20, con addebiti per euro 27.178,47, con un disavanzo medio mensile superiore ad euro 2.600,00, circostanza che presuppone necessariamente la disponibilità di ulteriori fonti di provvista non giustificate sul piano fiscale.

29.2. A ciò si aggiunga che il P. L. sostiene con continuità rilevanti spese fisse mensili, tra cui il canone di locazione dell’abitazione in cui risiede - dopo essere stato cacciato dalla moglie dalla camera da letto matrimoniale nel giugno 2021 ed essere poi andato via di casa nell’aprile 2022 - pari ad € euro 458,00 mensili; il contributo di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 900,00 mensili, nonché il contributo in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili, per un esborso certo non inferiore ad euro 1.300,00 mensili, cui vanno aggiunte le ordinarie spese di utenza della casa familiare, spese di vita quotidiana e quelle connesse alla gestione dell’attività professionale. Tale quadro risulta del tutto incompatibile con una capacità reddituale limitata ai soli redditi formalmente dichiarati.

30. Deve pertanto ritenersi che il resistente disponga, con continuità, di una capacità economica effettiva sensibilmente superiore a quella emergente dalla documentazione fiscale prodotta, desumibile dall’insieme degli elementi patrimoniali, societari e finanziari accertati, e tale da consentirgli di sostenere senza pregiudizio l’obbligo di mantenimento posto a suo carico.

31. Quanto alla posizione economica della ricorrente, dagli atti di causa emerge come la P. R., oggi cinquantatreenne, abbia, nel corso dell’intera vita matrimoniale, svolto prevalentemente il ruolo familiare di casalinga, senza mai maturare una stabile ed autonoma collocazione lavorativa. La stessa ha dichiarato redditi di entità del tutto modesta, derivanti esclusivamente da cespiti immobiliari in comproprietà, segnatamente un reddito netto pari ad € 500,00 nell’anno 2018, un reddito pari ad € 530,00 nell’anno 2020 (cfr. doc. 4 all. ricorso), nonché la comproprietà dell’appartamento familiare sito in ..., via ... n. ..., e di quattro immobili ereditari nel comune di ..., dei quali tre sono stati alienati negli anni 2017, 2019 e 2020, con un ricavo complessivo pro-quota pari ad € 37.133,00, somma in parte destinata al pagamento delle imposte di successione e al sostegno della figlia universitaria, residuando un risparmio attuale inferiore ad € 20.000,00. Va evidenziato, altresì, come la ricorrente abbia prestato, per diversi anni (a far data dall’anno 2006) e sino al maggio 2021, attività lavorativa in favore del marito all’interno delle iniziative imprenditoriali da questi gestite, in assenza di una formale posizione contrattuale, con conseguente mancata maturazione di una posizione contributiva autonoma.



32. Alla luce del complessivo quadro emerso dagli atti, deve pertanto ritenersi corretta e congrua la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente già operata in sede presidenziale, risultando da un lato accertata la disponibilità, in capo al resistente, di una capacità economica effettiva sensibilmente superiore a quella formalmente dichiarata, e dall'altro la persistente condizione di debolezza economica della ricorrente, priva di autonoma capacità reddituale e di una adeguata copertura contributiva.

33. Ne consegue che l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra P. L. va confermato nell'importo già stabilito di € 900,00 mensili (novecento,00), non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi idonei a giustificare una revisione in senso riduttivo.

34. Parimenti, la domanda volta ad ottenere un contributo al mantenimento della di loro figlia maggiorenne A. va accolta, per le motivazioni che seguono.

35. Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. civ., n. 1830/2011). L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ., n. 17738/2015).

36. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n. 12952/2016. Conforme Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n. 27904/2021). Segnatamente, è stato ritenuto che l'autosufficienza economica sia raggiunta in presenza di un impiego lavorativo tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico sociale adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. civ., n. 1773/2012). Da un lato, il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica può essere escluso, come nel caso di specie, alla luce dalla breve durata del rapporto e dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. civ., n. 40282/2021), dall'altro, va però rimarcato l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere



all'occupazione desiderata (Cass.civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.

37. Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n. 6509/2017).

38. Nel caso di specie, la figlia A. oggi ventisettenne, all'esito del completamento del percorso universitario, ha intrapreso una fase di progressiva formazione e inserimento nel mondo del lavoro, caratterizzata, dapprima, dalla prosecuzione degli studi mediante iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso un ateneo romano e, successivamente, dall'avvio di una prima esperienza lavorativa, maturata in un contesto fisiologicamente connotato da precarietà e transitorietà. Durante l'intero percorso formativo e nella successiva fase di transizione post-universitaria, sebbene la stessa alloggiasse in autonoma dimora universitaria sita in R., A. ha continuato a fare stabile rientro, in particolare nei fine settimana, presso l'abitazione materna, rimasta a tutti gli effetti il suo principale luogo di riferimento familiare; presso tale abitazione, la giovane ha mantenuto il proprio centro di vita, continuando a fare affidamento sulla madre non solo sotto il profilo materiale ed economico, ma soprattutto quale costanze riferimento morale ed affettivo, in uno al contributo, parimenti prestato, dal padre al mantenimento della figlia.

39. In tale contesto si colloca l'esperienza lavorativa di A. dedotta dal padre, avviata sulla base della sola produzione di una lettera di impegno all'assunzione e concretizzatasi, in seguito, nella stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con la società K. S.p.A., con decorrenza dal 22 aprile 2024 e scadenza al 14 aprile 2025, per lo svolgimento di mansioni di informatore medico scientifico. (si v. nota di deposito del resistente del 1.11.2025).

40. Tuttavia, la natura temporalmente circoscritta di tale rapporto, unitamente alla sua intrinseca precarietà e alla mancanza di qualsivoglia dimostrazione in ordine alla sua effettiva prosecuzione oltre la scadenza contrattuale, non consente di ritenere raggiunta una condizione di autosufficienza economica stabile e definitiva, né appare idonea, di per sé, a fondare la cessazione dell'obbligo di mantenimento gravante sul genitore.

41. Né può attribuirsi rilievo alla dichiarazione resa dal resistente nella memoria conclusionale del 15.10.2025, con cui lo stesso ha affermato di rinunciare all'obbligo di mantenimento della figlia assumendone l'intervenuta autosufficienza economica, atteso che tale deduzione risulta del tutto priva di adeguato supporto probatorio.



42. In particolare, il resistente non ha allegato né dimostrato elementi idonei a comprovare l'effettiva e stabile prosecuzione dell'attività lavorativa della figlia oltre la scadenza del contratto a termine, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro dotato dei requisiti di continuità e stabilità necessari a fondare una condizione di autonomia economica; né, del resto, può desumersi l'intervenuta autosufficienza sulla base di mere dichiarazioni unilaterali del genitore obbligato, in difetto di una rinuncia espressa, consapevole ed inequivoca da parte dell'avente diritto, che non risulta agli atti e che, in ogni caso, non è stata manifestata in giudizio dalla figlia, neppure mediante sua chiamata in causa.

43. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne A., pacificamente non indipendente, seppure riducendola, la somma mensile di euro 300,00 (trecento,00) da corrisondersi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese; somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 80%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo dell'Intestato Tribunale.

43. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (scaglione indeterminabile bassa complessità, parametri medi)

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 28.02.2022, da P. R. nei confronti di P. L., con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
- b) addebita l'intervenuta separazione in capo a P. L.;
- c) assegna l'abitazione familiare di Via ... n. ... alla P. R. che vi abiterà con la figlia universitaria A.;
- d) dispone che il P. L. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla P. R. a decorrere da marzo 2022, quale contributo al mantenimento della moglie euro 900,00 e della figlia euro 300,00, somme rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat, con decorrenza da maggio 2023, oltre, a favore di quest'ultima, le spese straordinarie sanitarie non coperte dal S.S.N., universitarie e sportive,



secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, nella misura del 80% come previamente concordate e successivamente documentate;

e) condanna P. L. al pagamento delle spese di giudizio in favore di P. R. pari ad € 7616,00 oltre accessori come per legge

Pescara, 15.01.2026

Il Giudice Relatore

Il Presidente

dott.ssa L. Tiziana Marganella

dott. Luigi Cirillo

Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.

